

*Luigi Paternostro*

# **La pleggiaria gratuita a favore dei cittadini di Mormanno**




*Riproduzione vietata senza il permesso scritto dell'Autore.©*

*Sulla prima pagina: foto del volume esistente nella Biblioteca Civica di Mormanno fonte della presente ricerca.*

## **Ai concittadini mormannesi**

## **Indice**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Dedica                      | 3  |
| Frontespizio testo in esame | 5  |
| Note introduttive           | 7  |
| Nota sul linguaggio usato   | 15 |
| Prefazione                  | 21 |
| Capo I                      | 25 |
| Capo II                     | 29 |
| Capo III                    | 47 |
| Capo IV                     | 51 |
| Capo V                      | 55 |
| Capo VI                     | 59 |
| Capo VII                    | 63 |
| Capo VIII                   | 67 |
| Capo IX e X                 | 69 |
| N O T E di rimando          | 71 |



## **Letture della pagina precedente**

OPUSCULUM CRIMINALE  
DE CONTRABANDIS IN  
QUO POENA DE  
EXTRACTIONE  
ANIMALIUM AERI,  
ARGENTI, ALIARUMQUE  
RERUM PER REGIAS  
PRAGMATICAS  
VETITARUM PERSPICUE  
SECUNDUM  
RECEPTESSIMAM PRAXIM  
EXPLICATUR,

*Testo in cui si spiegano quali pene sono poste a carico di chi contravviene alle disposizioni e del trattamento degli animali e di quello del bronzo e dell'argento e di tutte le altre cose vietate da regi decreti e con più precisione descritte da recentissimi regolamenti.*

QUAS PRAGMATICAS IN  
FINE OPERIS REPERIES  
OPUS OMNIBUS IURIS  
PROFESSORIBUS ET  
INCOLIS PROVINCiarUM  
APRUTJI ET TOTIUS REGNI  
PROFICUUM ET  
NECESSARIUM ...

*Alla fine del libro troverai un trattato molto utile e necessario a tutti i professori di diritto delle province abruzzesi e di tutte le altre del Regno...*

AUTHORE FLORIDO  
MAUSANIO I.C. AQUILANO  
ET IN PATROCINIO  
DICTARUM CAUSARUM  
VERSATISSIMO  
SUPERIORUM PERMISSU  
ET PRIVILEGIIS

*Autore  
**Florido Mausanio I.C.**  
di Aquila, patrocinatore praticissimo di dette cause.  
Col permesso e il diritti spettanti ai Superiori.*

VENETIIS M DC XXVI  
APUD MARCUM  
ANTONIUM BROIOLUM

*Venezia 1626  
Presso Marco Antonio Broiolo*

## NOTE INTRODUTTIVE

Abbiamo letto nel frontespizio l'oggetto della trattazione.

In essa è inserita una *petizione* a favore dei cittadini di Mormanno datata, *Napoli li 28 maggio 1741* e firmata da due patrocinatori:

*Francesco Sala*  
e *Giuseppe*  
*Fazio*

Napoli li 28 Maggio 1741.

*Francesco Sala.*  
*Giuseppe Fazio.*

Vediamo di conoscere meglio i due Autori.

Avvalendomi di notizie chieste al signor Francesco Regina che qui vivamente ringrazio, ho conosciuto meglio i due.

Del Sala avevo sospettato l'appartenenza alla famiglia che diede i natali all'unico cardinale mormannese come ebbi a scrivere in *Mormanno un paese... nel mondo* Phasar Editore Firenze, 2007, pagina 104.

Sono quindi due concittadini, vissuti nel 1700.

**Giuseppe Fazio** fu figlio del notaio Don Bernardo e di Donna Marta Pignata (\*09.08.1706 – 16.01.1746).

Probabilmente *Dottore fisico* (?) **Francesco Sala** (\*11.07.1709 - .....) fu figlio di Palermo la Sala e

Rosalia Rossi, germano del sacerdote Don Saverio nonché dell'Illustre Cardinale Niccolò<sup>1</sup>.

Trattasi di due mormannesi a marchio D.O.C. come oggi si direbbe facenti parte di un ceto ricco e benestante residenti forse in quella Napoli capitale da cui scrivono.

Qui mi rammarico di non poter attingere ad altre fonti locali per più particolari notizie mai raccolte da chi si occupò in passato di vita e storia di Mormanno e che col tempo si sono disperse anche nelle *carte* di famiglia come è accaduto per gli scritti di tanti altri studiosi, poeti, letterati di cui oggi si ricorda appena il nome<sup>2</sup>.

Appartenenti quindi ad una agiata borghesia vogliono difenderla da soprusi ingiusti, mortificanti che toccano direttamente l'economia delle piccole imprese che con impegno e lavoro venivano costruendo non solo il loro privato interesse quanto rappresentavano per il paese una sicura fonte di benessere occupando parte della popolazione e avviandola a quei mestieri e attività di terziario che oltre a procurare ricchezza consentivano di abbandonare qual lavoro di contadini più sottoposti ad angherie, soprusi e malversazioni di ogni genere<sup>3</sup>.

La *supplica* di cui non sappiamo l'esito apre un'altra pagina inedita di vita. Siamo di fronte ad una Mormanno mercantile da cui sorgerà



nell'ottocento e più segnatamente nel novecento una Mormanno industriale<sup>4</sup>.

Voglio sottolineare ora il bisticcio di date che ho riscontrato leggendo il tomo.

Sul frontespizio leggi che è stampato in Venezia nel **1626**.

Apprendiamo poi che l'allegato giuridico Sala-Fazio porta la data del **28 maggio 1741**.

Che succede?

Come può una nota del 1741 trovarsi in un testo pubblicato e datato 1626?

E' errata la data dell'edizione?

Lascio il rompicapo al benevolo lettore e con lui mi avvio decisamente sulla strada indicata dagli Autori senza non prima aver ringraziato Giuseppe Fortunato (Pinuccio) per avermi accompagnato in Biblioteca per mostrarmi il volume che essa custodisce o, e sarà meglio che dica quel che penso, che *lui* custodisce con amore *per le cose di casa nostra* con quello stesso amore e quella stessa passione già dimostratami nei lontani anni settanta quando, giovanissimo, insieme a me e ad gruppetto di altri di cui ora non mi sovengono i nomi, curò ed eseguì lo spostamento del materiale librario in dotazione alla Biblioteca Civica da via Alfieri, locali dell'ex palazzo Fazio, in Piazza Umberto I spolverando quasi con le mani quei testi che sono ancora un patrimonio da scoprire e da studiare con attenzione e rispetto<sup>5</sup>.

## Periodo storico in cui si svolge la vicenda narrata.

Esaminiamo ciò che avvenne tra gli fatti anni compresi tra il 1737 e il 1741 con particolare riferimento al Regno di Napoli.

Sono gli anni dominati dalla figura di Carlo III di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta, ultima di Casa Farnese, principe amatissimo dal popolo di cui impara, una volta divenuto Re, anche la lingua.



Come primo importantissimo atto di governo crea un ministero per la giustizia affidandolo a Bernando Tanucci, professore di diritto pubblico a Pisa. Tra le sue riforme è da segnalare la possibilità concessa alle *terrae* cioè ai paesi di liberarsi dalle soggezioni feudali mediante il pagamento di una indennità ed il **riconoscimento del diritto di ricorrere** ed appellarsi ai **tribunali regi** contro le sentenze di quelli baronali.

Nel 1741 firmò con il Papa Benedetto XIV un nuovo concordato con cui venivano ridotte le immunità, circoscritte le giurisdizioni vescovili, ridimensionato il numero dei preti..

Per altre notizie si rimanda alla storia della sua vita ed a quella di Napoli.

A me qui interessava ricordare e sottolineare che certamente la riforma della giustizia spinse i nostri Sala e Fazio ad accollarsi la difesa della *povera Università di Mormanno* dalle gravi oppressioni che l'angustiarono e che ora vedremo.

*L.Paternostro. La pleggiaria gratuita a favore dei cittadini di Mormanno*



A favore  
dell'Università e Negozianti  
di Mormanno  
di contro ai  
Magnifici Arrendatori e Governatori  
dell'Arrendamento dei Ferri e  
Dogana di Napoli  
Agli atti del Supremo Magistrato  
di Commercio  
All'attenzione dell'Illustre Signor Marchese  
D. Matteo di Ferrante  
Regio Consigliere Commissario  
Presso l'Attitante Rispoli

*L.Paternostro. La pleggiaria gratuita a favore dei cittadini di Mormanno*

## **Nota sul linguaggio usato.**

*La lingua usata risente dell'ampollosità del marinismo unito ad un sottofondo spagnoleggiante, puntiglioso e ripetitivo che rimarca ogni volta e sottolinea il pensiero già espresso quasi martellandoti e ricordandoti che non puoi dimenticare l'argomento. Abituati alle sintesi del pensiero moderno molte volte quasi ci si perde per certi sentieri tortuosi che tuttavia portano anche faticosamente a conclusione.*

*Non vogliamone male ai nostri estensori anzi cerchiamo di capire e di tradurre alcuni vocaboli per una più rapida comprensione della loro esposizione.*

*A tenor del*

In conformità, in applicazione

*Affittatore*

Chi gode in senso giuridico di un bene mobile o immobile avendone pagato i diritti.

*Arrendamento*

Gabella, tassa o imposta la cui riscossione era data in appalto a privati imprenditori. Lo stato monarchico delegava l'imposizione fiscale a classi privilegiate che con la riscossione dei tributi vessavano il povero popolo. Dallo

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>spagnolo <i>arrendar</i>,<br/>appaltare;<br/><i>renda</i> rendita.<br/>Vedi: Luigi De Rosa,<br/><i>Studi sugli arrendamenti<br/>del regno di Napoli.<br/>Aspetti della<br/>distribuzione della<br/>ricchezza mobiliare nel<br/>Mezzogiorno continentale<br/>(1649-1806)</i>. Napoli,<br/>1958.</p> |
| <i>Arrendatore</i>      | Imprenditore privato che<br>appaltava le gabelle.   |
| <i>Arresto</i>          | Decisione di un<br>tribunale, di un organo<br>legislativo, decreto,<br>sentenza. Dal francese<br>antico <i>arrest</i> deverbale<br>da <i>arrester</i> .   |
| <i>Attitante</i>        | Corruzione dal latino<br><i>actitare</i> , Cicerone.<br>Trattare spesso, andar<br>facendo cause, giudizi.<br>Qui significa: persona<br>che cura e manda avanti<br>atti legali.  |
| <i>Attuario</i>         | Latino <i>actuarius</i> . Chi<br>scrive e custodisce atti<br>legali e pubblici.<br>Cancelliere.   |
| <i>Auditis Partibus</i> | Locuzione latina: dopo<br>aver ascoltato le parti.  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| <i>Ditterio</i> | Latino <i>dictio</i> :<br>suggerimento.   |
| <i>Emptor</i>   | Compratore. <i>Emptor</i> voce latina usata già da Cicerone.  |
| <i>Estrarre</i> | Qui nel senso di portar altrove cose prodotte in un luogo.  |
| <i>Fede</i>     | Testimonianza.  |
| <i>Fondaco</i>  | Grande edificio o gruppo di edifici che serviva come deposito o magazzino di merci e a volte anche come albergo e che gli antichi mercanti erano autorizzati ad aprire in empori stranieri. Tale edificio era per lo più presso i porti ove si depositavano le merci venute da fuori pagando i diritti d'entrata <sup>1</sup> . Il termine è pure usato nel senso di negozio, bottega, emporio, magazzino deposito di merci varie. E' pure così detto un seminterrato adibito ad abitazione. Il termine deriva dall'arabo <i>fùnduq</i> , anche |

*fundaq*, “locanda per i mercanti e le loro mercanzie” (dal gr. *πανδοχειον* albergo). Famosi e numerosi i fondaci veneziani per lo più tutti affacciati sul Canal Grande.

Un altro esempio di fondaco è presente al *Lido Sant'Angelo di Rossano, in Calabria*. Ancor oggi è un importante monumento civile rossanese per avere reso quella città, per più di sei secoli, il cuore pulsante della vita sociale, politica ed economica di tutto l'intera area dell'Alto Jonio Calabrese.

Per non essere impietosi ma per un riguardo alla verità storica voglio ricordare che in Napoli il termine fondaco indicò alcune abitazioni di proprietà di ricchi signori o di note istituzioni caritatevoli sparse qua e là per la città. Nel 1870 se ne

contavano 108. Questi fondaci erano vecchie costruzioni fatiscenti di forma per lo più circolare con un cortine nel mezzo su cui affacciavano terrazzini o balconi che facevano intravedere interni angusti, bui e privi di finestre. Avevano un bagno comune, all'aperto, su cui ristagnavano i liquami. Tali ambienti erano focolai di infezioni. Vi facevano da padrone insetti d'ogni specie e soprattutto topi grandi e grossi come gatti.

*Glossa* Nota, riferimento, breve chiosa per atti giuridici.

*Laonde* Per la qual cosa, ragion per cui.

*Mercatura* Roba che si commercia.

*Pleggiaria* Cauzione.

*Prammatica* Pratica stabilita da consuetudini e normalmente seguita nelle relazioni civili e sociali Qui consuetudine legislativa.

*Preinferto* Portato, posto prima, inserito.

*Pretenzioni*

Pretese.

*Ricesso*

Ritiro, allontanamento,  
uscita da.

*Rito e Riti*

Usanza, costume,  
consuetudine.



*Venezia .**Fondaco dei Turchi.***

*Palazzo bizantino sul Canal Grande.*

*Fu per secoli il magazzino commerciale dei mercanti  
dell'impero ottomano a Venezia.*

*Oggi ospita il Museo di Storia Naturale.*

## PREFAZIONE

J. M. J.



Non potendo più soffrire la povera Univerſità di Mormanno in Provincia di Calabria Citra le molte, e di ſoverchio gravi oppreſſioni, che da i magnifici Arrendatori de ferri, e da i loro Miniſtri le s' inferivano, fu coſtretta nell' anno 1737. proporre davanti il Signor D. Gio: Antonio Caſtagnola Aſſeſſor all'ora della Real Sovrintendenza quattro capi, che a favor di quella Cittadinanza furono determinati, ed indi a poco ſi additeranno: Ma non paghi i ſud. Magn. Arrendatori di una tal giuſta, e ſavia determinazione, penſarono non ſolo avverſo la medeſima in due capi addurne il rimedio in nome de' Magni. Governatori del ſudetto Arrendamento, ma anche con maggior ingiuſtizia c. r. opprimer vieppiù in altre guiſe i Negozianti di quel luogo; quando ecco dalla Clementiſſima Provvedenza del Rè Noſtro Signore, eſſendofi coſtituito in bene de' ſuoi Vaſſalli, il Supremo Magiſtrato del Commerzio, quivi ſtimarono que' naturali ugualmente proporre, e i primi quattro capi a lor favore deciſi, per at-

Non potendo<sup>6</sup> più ſoffrire la povera Univerſità di Mormanno in provincia di Calabria Citra le molte e di ſoverchio gravi oppreſſioni che dai Magnifici Arrendatori dei ferri e dai loro Miniſtri le s' inferivano, fu coſtretta nell'anno **1737**, proporre davanti al ſignor **don Giovanni Antonio Caſtagnola**, Aſſeſſore allora della Real Sovrintendenza, **quattro capi** che a favor di quella cittadinanza furono determinati e indi a poco ſi additeranno.

Ma non paghi i ſuddetti Magnifici Arrendatori di una tal giuſta e ſavia determinazione, penſarono non ſolo avverſo la medeſima in due capi addurne il rimedio a nome dei Magni Governatori di ſuddetto

Arrendamento, ma anche con maggiore ingiustizia (*vollero*) opprimere vieppiù in altre guise i Negozianti di quel luogo; quando ecco dalla Clementissima Provvedenza del Re nostro Signore, essendosi costituito in bene dei suoi Vassalli, il Supremo Magistrato del Commercio, quivi stimarono quei naturali ugualmente proporre e i primi **quattro capi** a loro favore decisi per attendere la conferma e **sei altri capi** delle novelle oppressioni che loro si praticavano per vedersi da sì Savio e Supremo Tribunale alla fin fin sottratti dalle ingiustizie, violenze ed oppressioni che nel Traffico e nel Commercio lor venivano tutto giorno inferte.

E non anderà certamente fallita la loro giusta speme poichè ravvisandosi in ciascuno dei proposti capi, come or ora brevemente dimostreremo, una cotanto aperta ingiustizia delle esazioni che far intendono quei Magnifici Appaltatori contro la forma dei Riti ed arresti della Regia Camera, contro le Regie Prammatiche e contro alla fine allo stabilimento delle stesse Capitolazioni dell'Arredamento medesimo, rovesciando con ciò e la buona Economia delle Leggi e distruggendo ogni traffico e Commercio su cui la felicità di ogni Popolo si fonda e regge, e molto più di quei Poveri Cittadini che non avendo se non scarso, angusto ed infertil terreno, unicamente con l'andar mercantando, possono alle loro bisogne provvedere da sì Savi, Prudenti e Giustissimi Ministri, da zelo

della M. S. con matura riflessione a si grande opera trascelti, attendere senza meno debbano il palpitato sollievo.

Prima però che si venghi alla disanima di ciascun capo, uopo è supplicarsi i Signori del Supremo Magistrato a tener sempre presente che il ***jus fundaci pro hospitio, et albergo debetur***, e che nel Regno altri sono i luoghi, ***de territorio fundaci***, ove stan gli Ufficiali del Regio Fondaco altri sono ***de juris dictione fundaci***, come sarebbero i luoghi adiacenti al Fondaco, ma nei quali non vi stan gli Ufficiali, altri affatto esenti dal Fondaco, come tutte le altre Province in fonti di Terra di lavoro, Principato, Calabria e Maratea.

Ciò premesso<sup>7</sup>.

*L.Paternostro. La pleggiaria gratuita a favore dei cittadini di Mormanno*



## CAPO I

**Che il *jus fundaci* una sola volta pagar si debba, e dal Compratore, non già dal Venditore, in quel Fondaco ove le robe si contrattano e vendono.**

Essa è certamente per così dire legge fondamentale del Regio fondaco una volta soltanto pagarsene dal solo Compratore e nel tempo in cui si contrattano le merci e si vendono il diritto e corte ormai per comun ditterio in bocca di tutti. Un Fondaco, e cento Doane, e tal è lo stabilimento delle Istruzioni e Capitolazioni dello stesso Regio Fondaco, 53 e 54 , e del Rito I, de jure Fondaci, rubrica 2, dell'arresto 7, per l'intrinseca ragione che il ***jus fundaci*** è un jus reale e che perciò pagar si deve dal Compratore cui la roba perviene all'attestar fra gli altri che ne fa il *Regente Moles Dohana Manupec.* , *quaestio 6. n. 5, e De Jure Dob. 5 e 6 memb. 2. num.10 e sequenti*<sup>8</sup>, e perciò, una volta pagata riman la roba per sempre immune, come riferiscono ***Ageta*** al detto ***Moles***, e *Capicio latro decif. 191, n. 25 l. 3.*

Da ciò degnamente si mosse il nominato signor Castagnola, *fol.27*, ad ordinare che una volta solo si pagasse dal Compratore per quelle robe che dai cittadini di Mormanno si vendono.

Soggiunse nondimeno che, estraendosi dalla terra di Mormanno le merci suddette e portandosi a vendere minutamente per la

Provincia senza che si fosse data la **pleggiaria** di metterle in altra Terra che ha Fondaco, fosser tenuti i cittadini a pagare lo *jus fundaci* per lo futuro Compratore.

E quantunque in tal seconda parte la mente di detto Signor Castagnola stata fosse di obbligare i Cittadini alla paga del detto jus del fondaco *pro futuro emptore* quando essi dopo introdotte le loro merci nel Regio Fondaco, ovvero passando per lo territorio del Regio Fondaco, volesser poi mandar quelle vendendo per luoghi ove Regio Fondaco non sia a minuto, pur non di meno interpretando sinistramente ed a loro modo i subalterni tal provvidenza suppongano che anche da quei cittadini si debba lo *jus fundaci* pagare, se da Mormanno, ove non è fondaco, andassero senza passare per luogo di fondaco, vendendo minutamente le loro merci quando ci avvertisce il *Regente Moles<sup>9</sup> d, 5.6.membro 25 ad 26*, che

*Pratica exationis huius juris fundaci haec est, quia aut loquimur de mercibus quae nascuntur in Regno, aut de his quae veniunt de extra Regnum. Primo casu: Si merces nascuntur in Regno in loco ubi non est fundicus Regius tunc nullo modo debetur jus fundaci antequam extrabandur, e multo minus si ibi ubi natae sunt consumantur antequam attingans locum fundaci, nec prodesset, sive oblaeret, quod transiissent per locum qui alias esset iurisdictione fundaci quia nunquam debetur hoc jus fundaci nisi quando merces sunt in ipso loco ubi est fundicus. Hoc est quod disponuit Ritus de jure fundaci 5. Solvitur*

*Praticamente il diritto del fondaco si applica sia per le merci che sono prodotte nel Regno sia per quelle che vengono importate. Se le merci sono del Regno e si esportano da un posto ove non vi è alcun fondaco non è applicabile alcun diritto di Fondaco (leggi: pagamento di gabella) prima che vengano esportate e si consumino nello stesso luogo di produzione. Prima ancora che possano raggiungere un luogo ove è fondaco non possono essere tassate (lett. non possono giovare), né offerte, nell'atto del passaggio per un posto che abbia una diversa giurisdizione di fondaco giammai si debba diritto di fondaco se non quando le merci sono nello stesso posto ove è il fondaco. Tanto dispone il Rito sul Diritto del Fondaco 5.Segue.*

Così si risolve (la vertenza) con quel che segue de *Marinis ad Revert. Dec .314*, per le lettere del Re Ferdinando I° febbraio 1489, riportando anche una fede fatta dal Regio Credenziere di Napoli, di 18 agosto 1520 registrata nel repertorio del *Praefid. Nasturzo pag.212*, e notata nel libro magno *fol. 367*.

Perciò affinché quei Ministri equivocando non travviino dal diritto, si supplica la Bontà dei Signori Ministri che da Mormanno, solo *pro futuro emptore* pagar si debba, quando nell'andar vendendo le merci toccassero luoghi di fondaco e volessero quel passare e vender in luoghi ove non è fondaco.



*Mormanno. Portone Casa Sala*

## C A P O I I

**Che per tutte quelle robe e merci che i cittadini di Mormanno estrar volessero dal Fondaco per immetterle in altro luogo del Regno ove sia Fondaco, non sian tenuti ad alcun pagamento ma soltanto alla pleggiaria gratis di quelle immetter in altro Fondaco del Regno.**

Riguardo a questo capo ordinò il Signor Castagnola fol.27:

*Quod pro eidem mercibus et rebus quae extrabuntur a praed.dium) Civibus Mormanni, causa eas asportandi ad aliam terram fundacum habentem non molestentur pro solutione juris fundaci, sed tantum teneatur praestare cautionem de asportando dictas merces ad terras hujus Regni fundacum habentes.*

Che per le stessi merci e cose estratte dai propri poderi i cittadini di Mormanno per motivo di tale trasporto in altra terra avente fondaco non siamo obbligati a pagare il diritto di Fondaco quanto piuttosto a trasportare gratuitamente dette merci in altre terre del Regno aventi Fondaco.

E ciò con somma ragione poichè come si è fin qui detto il *jus fundaci* pagar si deve dal Compratore ed in quel luogo ove la roba si contratta e si vende. Se poi il contratto non è fatto, manca colui che pagar deve tale *jus* e perciò non possono i primi fundachieri pretenderlo da Padrone per chiara ed aperta

disposizione del *Rito 5. nemo invitus* e del 7. e 8. rubrica a *de jure fundaci* e dell'Arresto 8. e della *prammatica 2ecc.* ove si dice che si pagano li grana 15 per oncia ma quando le robe si vendono e non altrimenti e dalla *prammatica 17 capo 17* e *pram.7 capo 15* e *46 de extract.* nelle quali si stabilisce che ammetter si debba la detta pleggiaria d'immetter le robe e merci in altri Fondaci del Regno perché

*Nemo invitus cogitur merces suas fundicare*

Nessuno è costretto se non lo vuole a mettere nel fondaco le proprie merci.

Con i suddetti Riti, Arresti e Prammatiche (*ordinanze, regolamenti*) concordano i Capitoli 72 e altri della Regia Generale Capitolazione dell'Arredamento dei ferri e fondaco in cui espressamente si ordina per togliere gli abusi introdotti nella Provincia appunto di Calabria, che estraendosi le robe e mercanzie dalle stesse accennate Province per portale in altro Fondaco del Regno, i Padroni di quelle non siano tenuti ad altro che alla sola già detta pleggiaria.

E lo stesso parimenti affermano e conchiudono, il *Reg. Moles* nelle sue decisioni *6.6.de jure Dob. memb. 2.aum.24 et seq. Ageta ad Miles loco citato n. 23 et qu. 3 n.18 et memb.1 de jure Dob. n.7-18* ove descrive una Fede del Regio Doganiere e Credenziere della città di Taranto nella quale attestano che

quando si estraggono (*portano via*) le mercanzie non contrattate si debbono estrarre secondo il Rito, così ancora Goffredo di Gaeta (*seguono altre citazioni e vengono riportate diverse fonti*).

In seguito di dette legali disposizioni e del comun sentimento di Dottori la Regia Camera ha sempre vietato il Mercadante che vorrà estrarre le sue merci da un luogo di fondaco di pagar spontaneamente il *jus fondaci pro futuro emptore* in pregiudizio di quel fondaco ove intende portarle a venderle siccome attesta *Ageta ad Miles 5. 6. qu. 3 n. 20.* per decreto di Regia Camera di 18 giugno 1539 che è l'arresto 44 nel qual si soggiunge (*perviene*)

*Nullo modo extrabentes teneantur ibi solvere jus fundaci nec etiam possint sponde solvere dictum jus fundaci sed tantum teneantur cavere de asportando dictas merces et res ad terram fundacum habentem et si secus factum fuerit Mercatores solvant iterum jus fundaci in loco ubi dictae merces immittuntur et contractantur iuxta dispositionem de Ritus et Bannorum.*

In nessun modo gli esportatori sono tenuti al pagamento dello *jus fundaci* e neppure volontariamente possono pagarlo proprio nel momento che stiano a trasferendo merci e cose in una terra che ha il fondaco. Se ciò sia stato fatto Mercanti paghino fi nuovo lo *jus fundaci* nei posti dove portano e contrattano detta merce e ciò nel rispetto delle disposizioni contenute nei Riti e nei Bandi.

Qual(*questo*) decreto si legge preinferto (*inserito*) e registrato per la piena e fedel osservanza del suddetto nel Capitolo della

medesima Regia generale capitolazione (numerazione), dicendosi espressamente in esse: **che nelle Province di Calabria si debba osservare ed eseguire , adumquem** (in ogni modo), **lo prinferito** (anzidetto) **decreto e banno** (*bando*) *juxta sui feriem*.

Lo stesso parimenti ritroviamo deciso nell'Arresto 87 in data 17 dicembre 1546 nella causa tra la serenissima Regina di Polonia, utile padrone della città di Bari, e il Magnifico Marzano, Arredatore della Regia Doana della Provincia di Terra di Bari e Capitanata e il Regio Fisco nel quale si determinò che qualora le merci si estraggano non contrattate da altro fondaco,

*ibi non solvatur jus fundaci etiam a volentibus illud solvere te apochae de tali solutione non admictandur in aliis fundaci Regni tam Regiis quam Baronum imo detur fidejussoria cautio de portando merces ad terram fundacun Regium habentem.*

dove non si assolve il diritto di fondaco anche da coloro che lo volessere fare sia dai Re che dai Baroni venga data immediata licenza liberatoria per portare le merci in una terra che abbia fondaco.

E scendendo al particolare non senza ragione ritroviamo anche deciso ad istanza dei Magnifici Governatori della Regia Dogana di Napoli contro i Governatori della Regia Dogana di Puglia, 12 marzo 1651, nell'Arresto 669, che tutte quelle mercanzie che sono state destinate di mandarsi nella città di Napoli, in alcun



conto molestar si dovessero nel tempo per l'estrazione per lo pagamento dei diritti di fondaco, ma che solamente si astringessero (*costringessero*) i Mercatanti a dar la pleggiaria gratis per essere immesse nella Regia Dogana di Napoli.

Una sì giustissima disposizione di Riti, Arresti, e Prammatiche e Capitolazioni di sopra additate, limitata solamente la veggiamo nella Regia Dogana di Napoli, nella quale, come capo della altre Dogane del Regno, unico e singolare è il privilegio di forzare (*costringere*) a pagare il *jus fundaci* per le mercanzie, ancorché in essa non si vendano né contrattino, per ragion della gran preminenza ch'ella gode siccome notarono il riferito *Moles*, *cit.5.6., memb.2.n.24-27 Ageta*, *Antonio Batio* e altri Autori.

*Quod limitatur in Dogana Neapolis nil ostante quod per Dominum asportari praetendantur in lucum fundacum habentem ope ejus praeminetiae*

Dunque se altre Dogane del Regno una tal preminenza non godono, necessariamente praticar devono tutto il contrario di ciò che nella detta Regia Dogana di Napoli si pratica, giusta l'Avvertimento di *Ageta ad Moles*:

*Et habet quondam praeminetiam quam non habent aliae Dohane Regni ecc.*

Ha un privilegio che non hanno le altre dogane del Regno ecc.

E appunto (*e in virtù*) di questa osservanza che nella Regia Dogana di Napoli si pratica, parla ed intender si deve la postilla notata nel citato rito.

*Nemo invitus litt. A.* mentre dice. *Hodie Ritus iste non procedit nisi in personis franchis, caeteris aliis practicatur totum contrarium quia indistincte quilibet tenetur invitus fundicare e solvere jus fundici etiam quod non vendat, quando extrahit ecc.*

Nessuno ignori il disposto della lettera A. Oggi il Rito stesso si applica a persone che ne hanno diritto, per gli altri si praticherà il contrario ed esse saranno tenute comunque ad applicare le regole del fondaco e pagare i diritti di fondaco anche quando non vendono e portano via ecc.

E benché detta Postilla generalmente parlasse nientemeno del *Reg, de Marinis. Observat ad decis. 314 Revert.*, così intender si deve, ivi *num. 4.*

*Si vero extrahunt per locum fundacum habentem et de hoc mercium Dominus cautionem praestet isto casu sit lacus dispositioni huius Ritus ut nemo invitus merces suas fundacare cogatur, licet hoc in Dogana Neapolitana cum personis quae immunes non sunt non servetur (id quod pariter Dominus Regens noster hic advertit). Etenim in hac Civitate quilibet invitus cogitur fundicare, etiam quod merces velit illarum Dominus ad locum fundacum habentem asportare. In personis vero immunibus practicatur ritus, quod si mercium Dominus illas per intra Regnum extraxerit, cavere tenebitur de cuncto ad locum fundicum habentem, ne jus illud a futuro emptore amittatur; sed si per extra Regnum extraxerit ad nihilum tenebitur quia immunis.*

Se poi trasporteranno per un luogo ove è fondaco e il Signore offre cauzione per le merci, in questo caso se vi è un posto per applicare il Rito che non costringe alcuno a fondacare le proprie merci senza suo consenso, ciò è lecito nella sola Dogana napoletana con persone che non sono esenti e che non custodiscono (dette merci) comportamento che viene sottolineato anche dal nostro Signor Reggente. Pertanto non si costringe nessuno a fondacare in quella città anche quando voglia trasferire le proprie merci in un posto avente un fondaco. Il Rito si applica nei confronti di quelle persone che liberamente vogliono trasportare le merci nei confini del Regno, senza tener conto del posto ove sia o no un fondaco e senza perdere il diritto per futuro compratore. Se poi le merci verranno trasportate fuori dal Regno non dovranno pagar nulla perché non obbligati.

E tralasciando di dire che detta Postilla apocrifia senza sapersi da chi e in qual tempo ivi notata fosse stata, per non leggersi ancora negli antichi manoscritti dei Riti e che bastante ella non sia a distruggere una sì santa e giusta legge del suddetto rito 5. se intender non si voglia che della pratica (*ciò che si pratica*) della Regia Dogana di Napoli solamente parli, soggiugniamo (*suggeriamo, ricordiamo*), che in tal maniera necessariamente intender si deve, perché poco dopo si leggono le seguenti altre parole, affatto a detta Postilla contrarie, all'in tutto a detto Rito uniformi, ivi:

*Et adverte infrascripta disposita in hoc ritu loqui quando extrabuntur merces non contractatae in Fundacis Provinciarum et portandur in Fundacis Neapolitis, Gaetae, e Castrimaris, quod non debet solvere in Provinciis Calabriae sed in praedictis fundicis*

Il suddetto disposto fa presente che rientra in a tale rito chi trasporta merci non contrattate in Fondaci Provinciali di Napoli, Gaeta, e Castellammare di Stabia e perciò non deve pagare nelle Province Calabre ma in detti fondaci.

E poco dopo ancora:

*non ostante quot etiam solitum fuisset solvi in primo fondaco, quia Ritus prohibet fraudes et interesse Curiae. Lettera Camera 14 novembris 1464 ecc,*

benché qualcuno sia solito pagare nel primo fondaco ciò è proibito dal Rito che proibisce pure frodi ed interessi di Curia. Lettera della Camera del 14 novembre 1464 ecc.

Ne altrimenti intender si deve che quelli che ultimamente han scritto che sono *Moles, Ageta, Pifano e De Marinis* niuna menzione di detta postilla ne fanno anzi che tutto l'opposto ne scrivono e giusta la disposizione di detto Rito, come perché a tutte le Dogane e Fundaci del Regno in ogni tempo n'è stata incaricata di detto Rito l'osservanza. (*seguono citazioni di disposti giuridici*)

Né finalmente vale il dire che della suddetta Postilla tutto il conto e ragione tener se ne debba perché ivi fosse stata notata da Pietro Nasturzo, Presidente della Regia Camera il quale beninteso era della Pratica delle Dogane e Fondaci. Mentre rispondendo domandiamo ai nostri dottissimi contradditori se nell'anno 1614 detto Presidente Nasturzo era vivo o morto. Se era vivo egli senza dubbio

presiedeva il Tribunale della Regia Camera (poiché nell'anno 1551 ancora godeva la dignità di Presidente come si legge nel decreto generale 141) e quando si fece la decisione nella causa del Marchese di Polignano, poteva certamente opporsi alla medesima o non opporre e si ha da credere che la di lui postilla al detto Rito, sussistenza non aveva o che la Dogana di Napoli parlasse.

O nel 1614 era morto e senza niun dubbio scritta aveva la suddetta postilla e pur di essa niun conto ne tenne la Regia Camera allorché le decisioni proferì così nella causa del Marchese di Polignano come nel 1651 nella causa tra i Governatori della Regia Dogana di Napoli e quelli della Regia Dogana di Puglia (*Arresti 669*) siccome niuna ragion ancora ne tenne il Reg. Assessore Castagnola nel 1737 allorché dagli ingegnosissimi nostri oppositori per sostegno della loro aerea pretesione (*pretesa*) si allegò ben comprendendo che della pratica della Dogana di Napoli parli, e non delle altre Dogane e Fundaci del Regno nelli quali e principalmente in quelli di Calabria sia osservanza del Rito facendocene testimonianza così la fede fatta dalla stessa Dogana di Napoli, *fol.48*, come l'informazione ultimamente *auditis partibus* presa della quale di qui a poco parleremo.

E pur avverso si santo e giusto il decreto del signor Castagnola a dette Leggi ed al comun sentimento dei Dottori uniforme, si vedea alla perfine (*fine*) negli atti prodotta dopo due anni

e mesi Istanza di contrario imperio dal Procuratore del *jus prohibendi* dei Ferri di Napoli e delle province di Terra di Lavoro, Principato e Calabria *fol. 28 e 29*, nella quale mettendo in campo 9 pretenzioni spera che quella recovar si debba ed ordina l'ammetersi la pleggiaria nel sol caso che si voglia immettere le mercanzie in altro fondaco della stessa Provincia allegando per sostegno di sì strana pretenzione (*pretesa*), il generale costume, la pratica della Regia Dogana di Napoli, e che per l'*insolutum Dazione* fatta dalla Regia Corte dei Corpo di dogana e nuovo Imposto trasferiti furono a beneficio dell'Arrendamento e suoi Consegnatari tutte le ragioni e prerogative delle quali n'è stato sempre l'Arredamento e suoi consegnatari nel pieno e pacifico possesso. *Detto foglio 28 e 29.*

Ma chi in vero in seguito delle già dette cose non ravvisa di una tal domanda l'insussistenza?

Poiché quantunque al presente l'Arrendamento e Fondaco di Calabria particolarmente ad altri fosse stato affittato per nondimeno ognun ben vede e sa che questi ancor li diritti di detto Arrendamento esiger devono a tenor dei Riti, Arresti, Prammatiche e delle Istruzioni e Capitolazioni di sopra additate le quali in simili materie

*Habende sunt pro lege* come dice il Card. De Luca in *De Regal.*

Ne quelli particolari Affittatori del Fondaco di Calabria verrebbero a perder molto come

dicono i Magnifici Avvocati dell'Arrendamento se ammetter si dovesse la pleggiaria per quelle robe e mercanzie che fuor di Provincia si estraggono, merce che quel diritto che or esigere si pretende *non tempore contractationis e venditionis* ma *tempore extradionis*, lo vorrebbero legittimamente a guadagnar allorché da altri Mercadanti di altre Province si portano a contrattar e vender le loro robe e mercanzie nelli fundaci di Calabria e così niuna diminuzione e danno se l'accagiona; anziché nel caso contrario li Mercadanti *duplici gravarentur onere* per disposizione delli sopraccitati *Arresti 44 e 86*.

Tanto maggiormente perché nel Regno unico è il Fondaco e se fu diviso in più parti questa divisione fu fatta per maggior comodo dell'esazione siccome fu determinata dal rito della Regia Camera.

Seguono citazioni di disposizioni e vengono citati *Moles* ed *Ageta* che dovendo esser stati, a mio avviso, i compilatori di codici appropriati, come già più volte sono apparsi nel testo in esame.

Si che il voler ammettere la così detta pleggiaria nel solo caso quando le robe si estrassero per immetterle in altro fondaco della Provincia e non il altri del Regno **par che sia una restrizione alla libertà dei Mercadanti** ed al pubblico commercio contraria anzi che una limitazione che non si legge nei su detti Riti, Arredi, Prammatiche e Capitolazioni né presso i Dottori e che facilmente partorisce

degli inconvenienti con un totale coinvolgimento delle Leggi su di queste materie emanate e per secoli eseguite.

Ed eccoli chiari. (*Ed ecco chiaramente di che cosa si tratta*)

**PRIMO** perché dovendosi il *jus fondaci* una sola volta pagare ora seconda la moderna pretesione (*pretesa*) dell'Avversario (*spero dica chi è*) verrebbe a pagarsi due volte, una *tempore extrationis* in Provincia e una *tempore contractatione in loco extra* Provincia a

tenor dei suddetti Arresti e conforme notò Goffred. Gaet. (*e qui si citano leggi e commi*)

**SECONDO** e poiché pagar si deve dal Compratore e non dal Venditore nel caso presente non sarebbe pagato né dall'uno né dall'altro ma solamente dall'Estraente che si suppone il Padron della roba non ancora venduta; il che mai si han sognato le suddette Prammatiche, Capitolazioni e Riti della Regia Camera.

**TERZO** perché giammai si verificherebbe il caso della **pleggiaria** d'immetter le mercanzie in altro fondaco del Regno permessa ed ordinata dagli accennati Riti, Arresti, Prammatiche e Capitolazioni

*ad escludendam fraudem malignorum Gabellorum*

per escludere la frode dei maligni gabellieri



li quali, come si dice in detto Rito volendo portar le robe in altro fondaco ricevendo pochi diritti, facilmente farebbero le ispezioni per gli intieri diritti in danno non solo della Regia Corte ma del Fondaco ove si portano a vendere perché qui dovrebbero essere franchi

*quia semel tantum solvi debet*

perché una sola volta si deve pagare

ed ecco la frode manifesta per evitar la quale con somma avvedutezza fu stabilito dal detto Rito 5. che detto *jus fondaci* pagar si debba in tempi della contrattazione e vendita e in quel Fondaco ove la roba si contratta.

**QUARTO** perché con una tal irregolare pretesione (*pretesa*) verrebbe alla perfine (*fine*) a restringersi e la libertà e il pubblico commercio cotanto utile ed alla Repubblica (*nel senso di cosa pubblica, bene comune*) necessario ed avuto sempre in mente dal Re N. S., che Dio conservi, e dalle Prammatiche e particolarmente dalla Prammatica 20, gli Arredamenti *de vectigal*<sup>10</sup> nella quale si dice che con le suddette irregolarità ed estorsioni si da occasione a molte frodi e contrabbandi che son le cause che sbassano (*sviliscono, diminuiscono*) in appresso le rendite dell'Arredamento che servono per la dimensione (*difesa*) e necessario mantenimento del Regno.

Il general costume poi che dalla Parte si vanta si vede tutto l'opposto di quel che si allega siccome costa dalla fede fatta dalla Regia Doana di Napoli che attesta che qualora le robe si trasportano da una provincia all'altra non di può esigere il *jus fundaci* purchè però non tocchino *Fondaco Regio* mentre in tal caso si deve dar manifesto ed obbligo di portarle in *Fondaco Regio* per ivi pagarsi il diritto del *Fondaco*.

Lo stesso costume è nelle Calabrie siccome costa dall'informazione presa *auditis Partibus* nel 1734 ad istanza dell'Università di Tortora della stessa Provincia di Cosenza nella quale gli Ufficiali del *Fondaco* di Calabria e più testimoni deposero l'uniforme osservanza di doversi sol dare la pleggiaria d'immettere le merci in altro *Fondaco* quando passano per luogo di *Fondaco*, *ut fol. 43,m 44 e sequenti*.

E quando per il solito fosse in contrario, ben veggano i Signori Saviissimi che debbono giudicare.

Anzi se l'Arrendamento fosse stato venduto o affittato a prezzi vecchi e modi usati che fosser contrari alle leggi e secondo che l'han tenuto e goduto gli altri pur s'intenderebbe

*de pactis ed de modis in usum deductis, honestis, licitis, e non prohibitis*

da patti e modi tratti dall'uso ,onesti, leciti e non proibiti

secondo da celebre decisione confermata in grado di declamazioni: e nullità che riferisce il

*Regente Petra Ritu 295 da n. 23 a 29, fra l'Arrendamento dei Ferri e gli Affittatori della Pece di Calabria.*

E siccome la Regia Corte che vegghia (*veglia*) sulla fedel osservanza delle Leggi del Regno ed alla libertà del Commercio mai ha preteso che si faccia l'esazioni fuori dello stabilito e del giusto e del dovere, così molto meno i Signori Consegnatari per la dazione *in solutum* pretender lo possano poichè con essa lor si trasferì solo il puro frutto degli Arrendamenti e Gabelle non la proprietà e secondo le Istruzioni e le Capitolazioni che sono leggi fondamentali di ciascun Arrendamento come nella *Prammatica 20 e 26* si disse, che l'affitto di detto Arrendamento di Terra di Lavoro, Napoli, Calabria Citra ed Ultra col Fondaco di Maratea faceasi colle stesse solite già dette Capitolazioni con le quali avesser dovuto regolarsi

Ne mai è stato vero che il Fondaco di Calabria vada distinto e diviso da quello di Napoli, Terra di Lavoro ecc. perchè solo si vede subaffittato da quelli stessi che han preso in affitto tutto l'Arrendamento come si legge dall'istanza contraria comparando il Procuratore del *jus prohibendi* dei Ferri di Napoli, Terra di Lavoro, Principato e due Calabrie così nell'offerta fatta il 1736.

E se pur fosse diviso sempre regolar si dovrebbe colla Capitolazione per la citata

*Prammatica 26* e per lo convento (*convenuto*) della suddetta medesima offerta, ivi, *con tutte le sue ragioni e intiero stato in conformità della regia Capitolazione* e dal Fisco nelle Postille sempre su appose, *prout de jure*.

Anzi lo stesso Arrendamento di Calabria ha fatto e fa le medesime istanze formate dall'Università su tal capo nella Camera appo<sup>11</sup> l'Attuario S. Severino contro la Doana di Rossano che pretendeva far ciocchè gli Appaltatori **ora contro i poveri cittadini di Mormanno**. Tanto son lontane dal giusto le opposizioni ch'essi medesimi in detta causa l'han stimate ininfluenti.

Ed in fatti, quando la detta pleggiaria non si ammettesse verrebbero a doppio peso sottoposti i poveri Mercadanti, primo a pagar donde passano e secondo ove contrattano contro la regola e la legge del Fondaco.

E se volesser gli Appaltatori farli immuni dal *Jus* del Fondaco, per non entrar in tale assurdo che pagar si dovrebbe nel luogo della contrattazione ciò pure si renderebbe molto difficile e pieno di mille liti tanto più che il Fondaco ove si contrattano le merci sempre ha la ragione ad essergli pagato tal *jus* non ostante che altrove si sia pagato come si decise nella causa del Mercante di Messina che aveva pagato in Cosenza, fu astretto (*costretto*) nuovamente dal Fondaco di Napoli a pagare siccome riferisce *Revertero decr. 314*

*quia jus fundaci semper solvitur in loco ubi fit mercium contractatio*

poiche il diritto di fondaco nel posto avviene la contrattazione delle merci

Ma che più? Coll'ultimo Regal Editto intorno alle Tariffe espressamente si stabilisce che per vedere i casi nei quali si debba dar la pleggiaria si devono osservare i Riti e Arredi e Prammatiche del Regno senza più tenersi conto del solito (*dell'usanza*), anche antichissimo o di altro qualsivoglia pretesto. Dimodoche or sembra chiarissimo che **non possan i cittadini di Mormanno** quando offeriscon la pleggiaria d'immeter le loro merci in terra di fondaco, **essere molestati**, per i tanti Riti, Arresti, Prammatiche e Capitolazioni riferite di sopra e che si debba senza meno il Decreto del Signor Castagnola come ad essi uniforme confirmare.



*Mormanno. Archi ex Casa Sala*

### **C A P O I I I**

**Che non si debba esigget il *Jus Fundaci* per  
quelle robbe e  
mercanzie cha da Mormanno si estraggono  
per portarle  
nelle Fiere franche e Mercati del Regno e  
*signanter* (*specialmente*) in quelle che si fan  
due volte  
l'anno in Terranova .**

Da ciò che finora si è detto apparisce la giustizia di tal domanda: poichè o si portano a Fiere ov'è Fundaco Regio e sol si deve dare la pleggiaria come sopra secondo il *Rito 10 de jur.Fund. rubr. 2*

*Si vendant merces in Terra Fundaci quando ibi est mercatum et Nundinae franchae non solvitur inde quicquam, quia, ex quo Dominus remisit in francando, perinde est ac si solvisset Rito 14 rubr, 2.*

Se vendono merci in Terra di Fondaco quando ivi vi è un mercato e fiere aperte non pagheranno per questo alcunchè poichè il Signore (la Legge del Regno) ha permesso che ciò avvenga senza pagamento per cui è come se avessero pagato

*Sed quando itur ad Nundinas francas ubi est fundicus, sicut Salerni, non cogitur ad aliquid nisi ut vadat Salernum.*

*Se quando vanno a fiere aperte ove e il Fondaco, come a Salerno, non si obbliga nessuno se non che vada a Salerno*

Così nel *Rito 13 e 15* stessa rubrica , nell'arresto 300, fatto contro la Dona di Vietri

che pretendeva il *jus fundaci* da uno che andava a Salerno così anche al *Rito 14* ove porta mille altri consimili decisioni e così nell'*Arresto 536* anzi se pure i Mercanti giungessero in Salerno prima della Fiera, basta per essere immuni, che conservino le merci per venderle nella Fiera siccome si ordina in detta *Rito 15* e fu deciso nel 1619 coll'*Arresto 600*.

O da luogo ove è Fondaco si portano nelle fiere ove non è fondaco e son chiare le leggi che vogliono dover essere i Mercanti immuni (*e qui si citano articoli tratti da vari Riti*) ancorché passassero per luogo di Fondaco come attestano altri Giuristi.

A detti Riti concordano le decisioni della Regia Camera *Arresto 211* ove si ordinò la restituzione dell'indovutamente esatto. E la ragione si è perché nelle Fiere franche *merces intellegundur fundicatae e jus fundaci habetur pro soluto* e questi sono appunto i privilegi delle Fiere.

Molto più ciò che sopra si è detto deve aver luogo a riguardo che così per l'addietro si è sempre osservato fuori di pochi anni a questa parte ne' quali con violenza han cercato i subalterni dei Magnifici appaltatori come si constatato pienamente *partibus auditis* dal Segretario di Cosenza ad istanza dell'Università di Mormanno e Morano.

Se dunque i Riti, gli Arresti, e il concorde sentimento dei Dottori è a favor di quella povera Università se vi concorre anche l'antico



solito, come sofferir si dovrà una cotanto dannosa estorsione si da pochi anni attentata?



*Mormanno. Interno Biblioteca Civica "L. Maradei"*

## C A P O I V

**Che non si debba similmente esigere detto jus fundaci ne qualunque altro diritto, per quelli animali viventi, che si portan a vender nelli Mercati e Fiere del Regno et signanter per quelli che s'inviano nella Città di Napoli per uso e grassa della medesima**

Che li padroni degli animali viventi soggiacer non debbano al pagamento del *jus fundaci* come di ogni altro preteso diritto allorchè si portan a vendere nelle Fiere e Mercati ed in ogni altra parte del Regno è cosa molto chiara per quel che nel precedente Capo abbiamo detto e il nostro dottissimo *Contradditore* nel tempo della discussione dei Capi davanti al signor Marchese Commissario non v'incontro menoma difficoltà, come non poteva mentre se guardar si voglio l'origine del *Jus Fundaci* dal *Rito, 2. rub.*, ben si ravvisa esser stato introdotto

*Pro Albergo eo Hospitio quia in regia domo ponantur, custodiuntur et conservantur merces; et sic.*, spiega la Glossa, *quasi pro pensione solvitur.*

Onde tal Ospizio, ed Albergo non avendo mai tenuto, ne tenendo la Regia Corte per gli animali viventi, ne segue, che questi pagar non si deve il *jus Fundaci*, conforme con parole purtroppo chiare si determina nel *Rit. 18 Rubr.2 de jus Fundaci*, ivi:

*solvitur jus Fundaci de omnibus mercibus, excepto de animalibus, et possessionibus.*

E l'istesso ancor si legge nel libro *Decretorum Camera Vin.*

Granata in una fede ivi descritta fatta dal Regio Credenziere della Dogana, e Maggior Fondaco di Napoli il 28 settembre 1554, a petizion (*a richiesta*) del Regio Arrendatore delle Dogane di Otranto, e Basilicata, nella quale si dice, che il Fondaco non si paga per li legumi, vettovaglie, e per ogni spezie di animali viventi.

Ne per questi abbiam altre Leggi particolari, e Capitolazioni che il contrario stabilissero, anzi per le Prammatiche del Regno vien solamente proibita l'estrazion delli medesimi fuor del Regno, ma non già per dentro il Regno, e da una Provincia ad un'altra.

Oltre che abbiam nel processo dell'informazione presa dal Segretario della Provincia di Cosenza una fede estratta dagli atti, tra il Regio Fisco e gli Arrendatori di Calabria fatta a 22. Ottobre 1645 dagli Officiali del Regio Soffondano di Castrovillari di detta Provincia di Calabria Citra, nella quale attestan che avendo perquisito li Libri dell'anno 1630 in poi, non ritrovano, che si sia pagato mai cosa alcuna, così per il nuovo Imposto del **cinque per cento**, come per gli altri Regi Diritti per gli animali vivi, che si comprano, e vendono, e per le lor immissioni, o estrazioni fatte, così dentro come fuori delle

Fiere che si celebrano in Terranova, una a 17 gennaio, e l'altra nella prima settimana di Ottobre, come da detto processo, *fol.38*.

E l'istessa fede fu fatta dalli Regi Officiali del Fondaco di Cosenza, *fol 38 a tergo*, come ancor da Carlo Giacinto Travi quando fu Luogotenente di detta Provincia *fol. 38 tergo e 39*.

E a tenor di dette fedi ad istanza dell'Illustre Principe di Tarsia , così fu ordinato nell'anno 1646, e confermati il 1647 dalla Regia Camera,

*pro ut in praeterito tractentur immunes immictendes vel extrabentes similia animalia ab omnibus Regis Dirictibus etian novi impositi quinque pro centenario. Fo. 39 – 43 .*

che se in passato ritenevano non dover pagare sia portando che traendo simili animali secondo i Regi diritti tuttavia fu imposta una nuova tassa del cinque per cento

Rispetto poi a quelli animali che si inviano e portan a vendere nella Città di Napoli per uso della medesima non ne facciam parola e maggiormente perché notissimi son li Privilegi di detta Città che l'immunità da qualunque Dazio, Gabella e Passaggio concedono a coloro che li portan in detta Città laonde con franco e sicuro animo del Supremo Magistrato il decreto favorevol ne attendiamo.



## **C A P O V**

**Che gli Officiali del Fondaco non debban più affatto molestar li Cittadini di Mormanno allorché per vie Regie e diritte conducono lor mercanzie e robbe per fondacarle in uno dei cinque Sottofondaci di quella Provincia cioè Maratea, Scalea, Belvedere, Cedraro e Castrovillari mentre pretendano che tutti debbian andare a fondacarle in Castrovillari con grandissimo incomodo ed interesse de' Padroni Negozianti.**

Quanto giustissima sia la domanda fatta in questo Capo dai Mormannese dalla sola lettera del medesimo ben tosto si discerne ed il nostro dottissimo Oppositore nel tempo della discussione dei Capi davanti l'Illustre Signor Marchese Commissario per tale la conobbe ed accettò ben sapendo che la Terra di Mormanno nella quale non vi è Fondaco, essendo vicina a cinque altri Soffondaci dell'istessa Provincia di Calabria e cioè a quello di Maratea, Scalea, Belvedere, Cedraro e Castrovillari li quali sono stati destinatinon solo per il maggior comodo dell'esazione dei diritti quanto che dei Negozianti ancora, non potevan né possono essere astretti li Mormannesi a fondacare pria dell'estrazione le loro robe in un solo Soffondano delle suddette cinque Terre e che gli Appaltatori di detta Provincia niun detrimento ne ricevono perché tutti i diritti ed

emolumenti delle predetti Soffondaci a lor si appartengono.

E pur non ostante una tal verità ben conosciuta , gli Appaltatori e subalterni di detta Provincia di Calabria da pochi anni a questa parte han preteso e pretendono che ogni qual volta che li Mormannesi per qualsivoglia luogo estrar volessero le loro robe e mercanzie debbano **indispensabilmente andare a fondacarle nel soffondaco di Castrovillari** , ancorché trasportar quelle dovessero verso alcuna delle suddette cinque altre Terre e così obbligarli a soffrire altre spese per l'accesso, ricesso e mora in Castrovillari e tal volta maggiori di quelle vi corrono per la spedizione delle medesime.

Anzi quel che è peggio, stessee fiate li Subalterni e Birri di detta Arrendamento di Calabria si han fatto lecito intercettar le robe e mercanzie dei Mormannese in atto che le trasportavano per le strade pubbliche e diritte, così dentro il proprio Territorio di Mormanno come fuori pria che ad uno dei suddetti cinque Soffondaci giungessero, fu il pretesto che delle medesime le ispezioni non avessero, quando che quelle non potevano in modo alcuno portarle da Mormanno , per non esservi ivi Fondaco, ma che dovea quelle ottener e riportar da uno delle suddetti cinque soffondaci verso del quale il loro cammino dirizzavano per disposizione dei *Riti 8 e 17 de jur. Fund. Rubr. 2*



*Merces enim quae nascuntur in contrada (son parle dei Rito 17) et in loco ubi non est Fundacus si ibi vel in alio loco consumantur et vendantur ubi Fundacus non est, nihil ratione Fundaci solvitur sed tyunc demum, quando ad locum Fundaci portandur vel illud transferent per Mare vel Terram per Territorium eius, ut supra dictum est, e così parimenti noto la Glossa ad Ritum / de Fund.flagell.rub. 3 lett. B ivi : Merces quae nascuntur in iurisdictione Dohanae, son solvunt Fundicum etiam quando extrabuntur, donec applicuerint ad Dohanam vel territorium Dohane.*

All'incontro per disposizione dei suddetti Riti e delle Prammatiche allora solamente permesso li viene d'intercettar le suddette robe e mercanzie quando le rinvenissero fuor della strada che ad uno dei cinque Soffondaci conduce o pur quando li medesimi passato avessero li Conduttori e Padroni di quelle o, come si suol dire, voltato le spalle alla Regia Cassa senza li dovuti Responsali o Lascia Passare giusta l'Avvertimento di *Gaeta* e *Pisano* sopra li Riti della Regia Camera e di *Florind Mauseon*<sup>12</sup>.

Tutto ciò però intender si deve , quando passate le Regie Casse cioè uno dei suddetti cinque Soffondaci, portar le volessero a vendere in altri luoghi ove non è Fondaco ma non già quando le mercanzie e le robe non fosser state destinate in uno dei suddetti Soffondaci ma in altri imperocché basta che allori si dia gratis la pleggiaria di portarle in altra Terra di Fondaco del Regno.

Finalmente per far rilucere la giustizia che a Mormanesi assiste, abbiano presentato

negli Atti l'Informazione presa, *auditis partibus* ad istanza dell'Università di Tortora dalla quale appare colla deposizion di alcuni Officiali del Soffondano di Scalea che il *jus fundaci* allora si è pagato quando le robe soggette a detto Regio Fondaco sono entrate in Fondaco, per immettersi in altro Fondaco esser stati tenuti li Padroni delle robe manifestarle (*mostrarle*) agli Officiali del Fondaco per dove sono passate per luogo di Fondaco con l'obbligo di portarle al Fondaco Regio ed ivi pagare i debiti diritti. E quando dette robe non sono entrate in Fondaco o non sono passate per luogo di Fondaco o Soffondano, mai essersi pagato diritto alcuno, essendosi così sempre praticato in detta provincia di Cosenza il che parimenti si conferma dalla fede fatta dalla Regia Dogana di Napoli.

Con che giustamente confidiamo si degni ordinar agli Arrendatori e Subalterni tutti che per l'avvenire si astengano di praticar simili irregolarità ed estorsioni nel presente Capo esposte.

## C A P O V I

**Che per tutte quelle robe e mercanzie le  
quali si comprano da  
Mormanno si nei luoghi non soggetti al  
Regio Fondaco e poi  
s'introducon in Mormanno, senza toccar  
luogo di  
Fondaco, non debban essere molestati come  
neppure ogni volta che estraggon li frutti  
nati  
in Mormanno ed altre simili mercanzie  
per portarli in altri luoghi  
nei quali non vi è Fondaco e  
senza passar per luogo di Fondaco.**

Quantunque a riguardo di questo capo il Signor assessore Castagnola servito si fosse di ordinare, *quod servetur solitum et contra formam illius nihil innovetur*, e questo solito stato fosse, e sia a molto pro, nientemeno oggidì l'Università e Cittadini di essa per toglier le male interpretazioni dei Subalterni dell'Arrendamento e li disturbi che nasce ne potranno, la spiega ne desiderano (*vogliono spiegazione*) dal Supremo magistrato di Commercio poichè sebben la Terra di Mormanno, dato e non concesso, che fosse sotto la giurisdizion del Fondaco di Calabria Citra, non vi è però nella medesima Fondaco, e perciò non si può pretender diritto di Fondaco ne altro Diritto Doganale per quelle robe che in Mormanno nascono ed ivi si

consumano o da quella si trasportano in altri luoghi *infra Regnum* nei quali non vi è Fondaco, come neppur pretendere si può diritto di Fondaco per quelle robe le quali da luoghi nei quali nemmen vi è Fondaco, s'immettono e portano in Mormanno senza toccar luogo di Fondaco, potendosi solamente esiger i diritti suddetti da quelle robe nate in Mormanno allorché s'immettono nel Regio Fondaco di Castrovillari, Cedraro, Belvedere, Scalea e Maratea perchè il *jus fundaci* come ogni altro diritto Doganale non è dovuto se non quando la roba tocca territorio di Fondaco, purché non lo toccare *per transitum* o pur fossero mercanzie venute *extra Regnum*, come per l'appunto a chiare note si legge nel *Rito 3*.

Si conferma questa verità con la fede fatta nel 1733 dalla Regia Dogana di Napoli nella quale gli Officiali di essa attestano: che tutta la roba, che nasce dal Regno dove non è Fondaco Regio, sempre che si trasporta in altro luogo dove tampoco vi è Regio Fondaco non si può ne deve esiger diritto di Fondaco anco trasportando da una Provincia all'altra purché però non tocchi Fondaco Regio.

E infatti così si è sempre e praticato non solo in Mormanno e negli altri luoghi della Provincia a ancora in Tortora a pro della quale a 26 giugno 1733 dal Signor Delegato fu ordinato che si prendesse informazion del solito e che infrattanto gli Affittatori dell'Arrendamento si fosser astenuti dall'esazion di detto Diritto sopra le merci che

passano per luoghi ove non sono Fondaci né Soffondaci, Contro qual (*leggi tal*) decreto essendosi prodotta istanza di contrario imperio da D, Giuseppe di Martino, Affittatore di Calabria, a 7 luglio di detto anno detto Decreto fu confermato (*fol,43, 49 a tergo 53*).

Ma essendosi presa di detto solito l'informazione della Regia Corte di Lagonegro, *audita parte*, e costando dalla medesima con la deposizione di più Testimoni ed Officiali del Fondaco di Calabria che mai si era preteso esiger diritto di Fondaco come ogni altro diritto Doganale, ogni volta che la roba si è trasportata da un luogo dove non è Fondaco in un altro dove né tampoco vi è Fondaco, ancorché ciò si fosse seguito da una Provincia ad un'altra, finalmente la cennata Università di Tortora n'ebbe ricorso nel 1736 nella Regia Soprintendenza e dal Regio Consigliero Castagnola, Assessore della medesima, a vista di detta informazione come della fede della Regia Dogana di Napoli favorevolmente ritirò il decreto

**Ancor Noi in beneficio dei MormannesI  
dal Supremo Magistrato favorevol ne  
speriam il Decreto.**



## CAPO VII

**Che tutte quelle robe per le quali una volta  
si son pagati li  
deritti del Fondaco non debban in appresso  
esser  
soggette ad altro pagamento di pretesa  
miglioria.**

La decision fatta dal Signor Assessor Castagnola su questo Capo fu regolata non meno che con la ragion naturale e con il *Rito 20* che con una scrittura dell'Avversario prodotta negli Atti, *foglio 25 e 26*, secondo la quale degnassi ordinare che:

*cives Terrae Mormanni non molestentur ad solutionem Juris Fundaci pro melioratione rerum et mercium praedictarum pro quibus dictum jus Fundaci fuit iam solutum tempore quo erant rusticae; Verum si tempore solutionis juris Fundaci res et merces praedictae reperiantur jam melioratae, solutio dicti jus fiat habito etiam respectu meliorationem in eis factam.*

**I cittadini della Terra di Mormanno non siano obbligati ad assolvere** il diritto di fondaco per il miglioramento delle cose e delle merci predette per le quali il diritto di fondaco era già stato pagato quando esse erano naturali. Se infatti nel momento in cui si dovesse riaccendere il pagamento del diritto di fondaco si notasse che esse sono state già migliorate, il detto diritto si dà come già estinto anche per le migliorie apportate.

La scrittura suddetta dell'Avversario negli atti presentata contiene il Decreto della Regia

Camera fatto nella causa tra li Mastri Congiatori di Pelli di Cosenza e gli Arrendatori di detta Provincia di Calabria.

Tutto ciò vieppiù ottiene il suo luogo allorché la roba fondacata non per mezzo delle robe del Regio Fondaco soggette venga migliorata ma per mezzo dell'opere manuali o di altre robe al Regio Fondaco non soggette, come avvertisce lo steso *Cardinal De Lucani De Regibus disc. 74 n. 4 e 5*, ove parlando della **Salomorra**<sup>13</sup> e dei **Pasticci**<sup>14</sup> dice che sebben composti fossero di materie a Gabella soggette, non si paga però cosa veruna .

Ne giova all'Avversario il dir che pagandosi tal diritto della migliororia nel maggior Fondaco di Napoli, ancorché pria pagato si fosse il *jus fundaci* delle robe mistiche<sup>15</sup> lo stesso praticar si debba nella Provincia di Calabria, mentre per primo rispondiamo che qualor ciò fosse vero, non fia meraviglia perché come Capo degli altri Fondici gode molte altre preminenze<sup>16</sup> siccome negli antecedenti Capi fu notato e perciò praticar non si deve negli altri Fondaci che tal preminenza non godono

Secondo perché sappiamo benissimo che per le cose dolci volgarmente dette **Mostaccioli**<sup>17</sup> come per l'altre cose mistiche, niun diritto di migliororia si esige, e qualora altrimenti si praticasse, non può detta esazione chiamarsi per ogni verso giusta e doverosa, per astenerci da altri termini più propri, mentre non si vede fondata una legge alcuna nel nostro Regno anzi espressamente contraria ai suddetti Riti



ed Arresti sopra cennati, e poi non *exumpilis sed legibus judicandum est, quid Romae factum est sed quid fieri debebat*, tanto più che la scrittura suddetta negli Atti dell'Avversario prodotta, chiaramente parlando a nostro pro, dimostra qual sia stato il solito praticato nella Provincia di Calabria e il nostro Avversario nel tempo della discussione dei Capi avanti l'Illustre Signor Marchese Commissario non v'incontrò difficoltà riconoscendo per giustissima la pretenzione dei Mormannese con dir solo che nel tempo che poi si vendevano le suddette robe migliorate fosse stato lecito agli Appaltatori esiger gli altri diritti doganali li quali non possono essere altri che quelli del *jus* di Piazza onde supplicando i Signori del Supremo Magistrato a spiegar quali esser debban li sudetti altri diritti Doganali ultimamente pretesi, con tutta la fiducia si spera la conferma di detto decreto del Signor Castagnola.



## CAPO VIII

**Che gli appaltatori dell'Arrendamento de'  
Ferri e Fondaco si astengano di esiger il  
*jus fondaci* come ogni altro diritto per  
quelle Robe e Mercanzie che i Mormannesi  
in atto migliorano  
o che le tengano riposte nelle lor case o  
pria  
che quelle contrattino o estraggono per  
venderle in altre  
Terre di Fondaco non ostante che o le  
consumino o pur le vendano *inter Cives*  
perché in detti casi non si deve  
mai pagar cosa alcuna.**

Se il *jus Fundaci* un volta che si pagato piu' non si deve per ragion della migliororia siccome si è dimostrato molto meno questo come nemmen altro pretendere si può nel tempo che da' Mormannesi si stan le robe migliorando ed in conseguenza pria di etrarsi e d'immettersi e contrattarsi in altre parti di Fondaco poiché o son robe si è pagato il *jus* in altri Fondaci *tempore emptionis* e queste son immuni per sempre o pur son robe nate in luogo, ove non è Fondaco o portate da luoghi ove nemmen è Fondaco senza essere passate per luoghi di Fondaco per quelle nemmeno pretender si può il *jus Fundaci* né altro diritto in tempo che i stan acconciando e migliorando e pria di etrarsi e contrattarsi in altri Fondaci

per disposizione dei sopradetti Riti 5, 8 e 17 de *jure fundaci rubr.2.*

E la ragion è sempre stessa che tante volte sopra si è replicata cioè che il *jus fundaci pagar* si deve una volta sola e dal Compratore nel tempo della contrattazione delle robe per l'immission di esse in altri Fondaci e pur nel tempo dell'estrazione qualora la mercanzia o le robe nate o portate in lugo di Fondaco si volesser portare a vendere in altri lughì nei quali il Regio Fondaco non vi sia **altrimenti tre gravi e pregiudiziali inconvenienti** ne seguirebbero.

Il primo che per una stessa roba o mercanzia verrebbe a pagarsi duplicato diritto di Fondaco mentre poco importerebbe che pagato si sia *tempore meliorationis ipsarum* e prima di contrattarsi perché fu malamente pagato dovendosi pagar *ubi merces immctimus et contractamus* , per diposizion dei suddetti Arresti 44 e 87 .

Il secondo perché essendosi pagato *tempore meliorationis et antequam contractantur* come si pretende, giammai si verificherebbe il caso della pleggiaria *de immctendo in locoFundaci.*

Il terzo perchè dato il caso che dette robe che si migliorano dai Mormannese che tengon riposte nelle lor case non si volesser vendere fuori Mormanno, ma dentro la stessa Terra si consumassero, o pur il Padron per uso proprio servir se ne volesse, ecco che pagandosi il *jus fundaci* per quelle robe malamente sarebe

pagato secondo che scrissero *Ageta il Regente Moles, il Cardinal De Luca, Goffredo di Gaeta*

E sta intanto che il supremo Magistrato del Commercio deferendo alla supplica dell'Università si degni di ordinar agli Appaldatori ed Ufficiali e Subalterni ecc. che per l'innanzi si astengano da così lesive innovazioni.

## C A P O I X

**Che nei Fundaci e Suffundici di Calabria non si possan esiger i pretesi *carlini due* per la presentata delle Spedizioni e Risposali Regi già fatti in altri Fondaci.**

Dalla lettura medesima si vede una manifesta estorsione non fondata a veruna Legge o del Comune o del Regno e perciò se ne spera l'abolizione.

## C A P O X

**Che per quelle robe e mercanzie che si comperano nella Regia Dogana di Napoli o in altri Fondaci del Regno Non si possano esigere altri diritti ogni volta E si esibiranno le regie Spedizioni o lasciapassare.**

Egli è certissimo che semel soluto *jure fundaci amplius solvi don debes et perpetuo res est immunis per immunitatem rei impressam. Capit.94* della Regia Dogana , onde presentatosi le spedizioni di altri Fondaci e lasciapassare in quel di Napoli, non possano avere i Mormaesi molestia , altrimenti sarebbe *Dominus libralis, Servus avarus.*

E quindi per le di sopra ragionate cose in ciascun Capo conoscendosi manifeste le estorsioni che in tanto danno della libertà e del traffico a quei poveri Cittadini s'inferiscono, ogni speranza lor assiste di attender da si Supremo Magistrato tutto inteso al bene ed alla felicità del Regno la **confirma delle giudicature<sup>18</sup> del Signor Castagnola e l'abolizione delle sei altre già dette ingiuste ed indoverose prestazioni** *ne liceat* ai Magnifici Arredatori per concludere con Cicerone, De Offic:

*Sui comodi causa alteri nocere. Hoc spectant leges, hoc volunt.*

Una causa a proprio vantaggio può nuocere ad altri. Ciò contemplano e vogliono le Leggi

Napoli li 28 maggio 1741

Francesco Sala  
Giuseppe Fazio

## NOTE DI RIMANDO

---

<sup>1</sup> Di entrambi ho omesso altri particolari genealogici non ritenendoli qui necessari

<sup>2</sup> Per conoscere vita ed opere di Niccolò Perrone, ho dovuto attingere a documenti dell' Accademia Pontaniana. Vedi *Mormanno un paese nel mondo...* Phasar edizioni Firenze, pag.106

<sup>3</sup> Vedi in *Faronotize* n° 25 *Poveri e ricchi del settecento mormannese*

<sup>4</sup> Vedi : Domenico Crea: *Società, Economia e Imprenditoria in Mormanno tra l'800 e il 900*. Il Coscile, Castrovillari 1995

<sup>5</sup> Vedi a proposito della Biblioteca Civica di Mormanno il mio scritto in merito a pag. 59 di *Uomini, tradizioni, vita e costumi di Mormanno*, Phasar editore, Firenze 2000.

<sup>6</sup> Trascrizione integrale dell'antefatto

<sup>7</sup> Tutto ciò era necessario che fosse stato premesso

<sup>8</sup> Sono tutte citazioni di norme allora vigenti

<sup>9</sup> E qui viene citata una sfilza di disposizioni note a quei tempi e certamente inderogabili. Par di sentire quelle elencate dai bravi a don Abbondio *erro , condizio, votus, vis, cognatio, crimen, si sis affinis ecc.*

<sup>10</sup> Vectigal, alis = dazio, gabella, tributo, pedaggio, dogana. Cicerone: *Vectigalia exercere* = fare il gabelliere; Cesare: *vectigalia redimere* = appaltare i dazi pubblici

<sup>11</sup> Presso. Dal latin *apud*

<sup>12</sup> Autori o estensori di regolamenti regi

<sup>13</sup> Salamoie varie

<sup>14</sup> Vari tipi di dolci

<sup>15</sup> Mescolate.

<sup>16</sup> Vantaggi

<sup>17</sup> Dolce a forma di baffo, fatto con farina, uova e miele, Dal francese *moustache* baffo lungo e folto. Per i vocaboli dialettali vedi *Dizionario Dialettale Etimologico Mormannese* sul web in [LUIGI PATERNOSTRO](#)

<sup>18</sup> Richiese motivate